



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 26 DEL 23-07-2013**

---

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013**

---

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 20.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Sì		10	DE GRANDI Stefano	Sì	
2	GALBIATI Roberto	Sì		11	RUFFINI Anna		Sì
3	POZZOLI Maria Pia	Sì		12	VARNIER Patrizia		Sì
4	GALLI Franco	Sì		13	CICERI Marco		Sì
5	CESANA Tiziano	Sì		14	SFORZA Maria Caterina		Sì
6	LISSONI Giuseppe	Sì		15	ROSSETTI Marcello	Sì	
7	COLOMBO Antonio	Sì		16	CANZI Maurizio	Sì	
8	CAMBIAGHI Pietro	Sì		17	RECALCATI Marco	Sì	
9	MASCIA Basilio	Sì					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	CASIRAGHI Marisa	Sì	

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa LAURA MANCINI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013.

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio Casiraghi Marisa.

Al termine il Presidente apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 23.07.2013 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ed ha per presupposto il possesso di immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Rilevato, inoltre, che la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012, n. 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina;

Vista la legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) che ha introdotto significative novità alla disciplina dell'Imposta Municipale propria ed in particolare:

- ✓ L'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24/12/2012, n. 228, ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che riservava allo Stato la metà del gettito dell'imposta nella misura del 0,76 per cento di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ✓ Il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- ✓ La stessa norma alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3 per cento l'aliquota standard dello 0,76 per cento per tali immobili;
- ✓ È istituito, nel contempo, il Fondo solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'Imposta Municipale Propria, di spettanza dei Comuni, definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e riparto;

Richiamato, da ultimo, il D.L. 08/04/2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge del 06/06/2013, n. 64, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti Territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", il quale prevede all'art. 10, comma 4, punto b), oltre alla modalità di calcolo della rata di acconto e saldo dell'IMU, delle modificazioni in relazione alle modalità di invio

delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei Regolamenti dell’Imposta Municipale Propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi;

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, stabilisce che: *“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 provvedono a: *“disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 17 del 28/06/2012 di determinazione per l’anno 2012 delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU);

Dato atto che in considerazione delle stime di gettito all’uopo elaborate, della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 e dei tagli operati, per le annualità 2013 e 2014 dal D.L. 95/2012, l’Amministrazione Comunale, tenuto conto della necessità di garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali propri dell’Ente ed ai fini del mantenimento degli equilibri di Bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ritiene opportuno prevedere un aumento dell’aliquota base dell’Imposta Municipale Propria sugli immobili diversi dall’abitazione principale confermando, invece, quella prevista ed attualmente in vigore per l’abitazione principale e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Dato atto che, per effetto di tale previsione occorre rideterminare le aliquote IMU nelle seguenti misure:

- aliquota di base **0,98%** (equivalente al 9,8 per mille)
- aliquota abitazione principale **0,45%** (equivalente al 4,5 per mille)
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale **0,2%** (equivalente al 2,0 per mille);

Considerato che dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;

Considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazione dalla legge 44/2012, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria è possibile applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze anche a favore delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che, nell'ambito della propria potestà regolamentare e nell'intento di introdurre delle mitigazioni del carico tributario, si è provveduto ad estendere lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale all'unità immobiliare ad uso abitativo ed alle relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale stabilisce, in via generale, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 "T.U.E.L." così come modificato dall'art. 1, comma 444, della Legge n. 228 del 24/12/2012 "Legge di stabilità 2013", in base al quale per il ripristino degli equilibri di Bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ciascun anno ed in tal caso le nuove aliquote trovano applicazione retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Legge n. 64 del 06 giugno 2013 (conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35) con la quale è stato prorogato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 al 30.09.2013;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n° 10, contrari n° 1 (Rossetti Marcello), astenuti n° 2 (Canzi Maurizio, Recalcati Marco) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a modifica e sostituzione della precedente deliberazione n. C.C. n. 17 del 28/06/2012 :
  - aliquota di base **0,98%** (equivalente al 9,8 per mille)
  - aliquota abitazione principale **0,45%** (equivalente al 4,5 per mille)
  - aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale **0,2%** (equivalente al 2,0 per mille);
- 3) di equiparare all'abitazione principale con assoggettamento alla medesima aliquota e detrazione:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza in istituti sanitari o di ricovero a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti;

- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) di confermare le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già previste per l'anno 2012:
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 3) di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
- 4) di dare mandato agli Uffici competenti affinché la presente deliberazione sia pubblicata oltre all'albo pretorio on-line anche nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. n. 35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 64 del 06/06/2013;

Dopodichè,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n° 10, contrari n° 1 (Rossetti Marcello), astenuti n° 2 (Canzi Maurizio, Recalcati Marco) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 26 del 23.07.2013 avente ad oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:


Addi, 14.07.2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
(dr.ssa Rita Ruggiero)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:


Addi, 14.07.2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
COLOMBO ALFREDO



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa LAURA MANCINI  


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addì 31 LUG 2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa LAURA MANCINI  


**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 23 LUG 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 31 LUG 2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa LAURA MANCINI  
